

COLLEGIO *28 28 28 28*

DEI PERITI AGRIMENSORI

della Città e Provincia di Modena

(1)

N.

Il sottoscritto (2)

figlio di

residente in

diplomato dal R. Istituto Tecnico di

l'anno

domanda di essere ammesso socio (3)

nell'intestato Collegio a norma dello Statuto sociale di cui è ricevuto copia.

(4)

1) Data.

2) Nome e cognome.

3) Effettivo od aggregato (V. art. dello Statuto).


4) Firma leggibile.

COLLEGIO DEI PERITI AGRIMENSORI

DELLA

CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA

STATUTO



MODENA

TIPOGRAFIA BLONDI E PARMEGGIANI

Viale Margherita

1911

COLLEGIO    

DEI PERIZI AGRIMENSORI

della Città e Provincia di Modena

(1)

N. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto (2) \_\_\_\_\_

figlio di \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

diplomato dal R. Istituto Tecnico di \_\_\_\_\_

l'anno \_\_\_\_\_

domanda di essere ammesso socio (3) \_\_\_\_\_

nell'intestato Collegio a norma dello Statuto sociale di cui à ricenuto copia.

(4) \_\_\_\_\_

1) Data.

2) Nome e cognome.

3) Effettivo od aggregato (V. art. dello Statuto).

4) Firma leggibile.

## STATUTO

### CAP. I

Costituzione e scopi del Collegio.

Art. 1. — E' costituita in Modena una associazione col titolo: *Collegio fra i Periti Agrimen-sori (Geometri) della città e provincia di Modena.*

Art. 2. — Il Collegio si propone:

a) di promuovere il risveglio dei colleghi e di tutelare gli interessi materiali e morali della professione.

b) di rendere più stretto il legame e la conoscenza fra i soci,

c) di studiare tutto ciò che può riguardare la classe per il perfezionamento della istruzione professionale, e di contribuire al progresso dell' agrimensura, delle costruzioni e dell'agricoltura, mediante comunicazioni di risultanze pratiche, discussioni e conferenze di soci o estranei, competenti in materia.

## CAP. II.

Dei soci, ammissione al Collegio, loro doveri e diritti.

Art. 3. — Il Collegio si compone di due categorie di soci: *effettivi* ed *aggregati*.

a) sono effettivi tutti coloro che esercitando la professione sono muniti del diploma.

b) sono aggregati tutti coloro che, pur essendo muniti del titolo accademico non hanno, a causa del loro impiego, libertà di lavoro professionale.

Art. 4. — Il Collegio può nominare soci onorari, col titolo che crederà loro di attribuire, coloro che per considerazioni speciali, benemerente verso la classe o il paese, contribuiscono al decoro ed al benessere della classe.

Art. 5. — Per essere ammessi a far parte del Collegio l'aspirante dovrà fare domanda per iscritto al presidente, corredata dalla firma di presentazione di un socio.

Alla domanda dovrà essere unito il diploma che sarà ritornato entro 8 giorni dalla presentazione.

Il nome del nuovo collega resterà affisso nella Sede Sociale per giorni 8 e trascorso tale termine il Consiglio sentite le opposizioni che potrebbero essere fatte, deciderà a scrutinio segreto, entro 5

giorni, dandone partecipazione non motivata all'Aspirante.

Art. 6. — Chi abbia commesso azione disonorante non potrà in alcun modo far parte del Collegio.

Art. 7. — I soci effettivi saranno tenuti al pagamento della quota annua di L. 6.00 pagabili anche in due rate anticipate.

I soci aggregati invece saranno tenuti al pagamento della quota annua di L. 3.00 pagabili anticipatamente in una sol volta.

Per entrambe le categorie di soci la tassa d'iscrizione è di L. 2.00.

Dalla data della costituzione, a un mese, gli aspiranti non saranno tenuti al pagamento della tassa d'iscrizione.

Il contributo annuale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 8. — I soci saranno vincolati per un periodo di due anni e successivamente di anno in anno dalla data dell'iscrizione, se non viene data disdetta, 6 mesi prima della scadenza di tale data al Consiglio Direttivo.

Nel caso di cambiamento permanente di domicilio fuore della provincia, il socio può ottenere le dimissioni immediate, dandone avviso al Consiglio Direttivo.

Art. 9. — Verrà espulso dal Collegio su proposta del Consiglio dietro votazione dell'Assemblea generale, chi abbia commesso azioni da poter of-

fendere l'onore si personale come della professione.

Art. 10. — Il socio che rimarrà in arretrato di un'intera annata, coi pagamenti, dopo una sollecitatoria del Consiglio, verrà radiato dal Collegio salvo una rivalsa degli arretrati dal Collegio stesso, ed il suo nome rimarrà scritto per sei mesi nel quadro dei morosi, esposto nella sede dell'Associazione.

Art. 11. — I soci effettivi ed aggregati intervengono alle Assemblee generali con diritto di parola, di voto, e di ricorso all'Assemblea stessa, nei modi e forme statutarie, qualora il Consiglio Direttivo ricusi di sottoporre alle deliberazioni del Collegio le proposte che avessero fatte regolarmente.

Alle Assemblee generali, quando il Consiglio dell'Ordine lo ritenga utile, possono essere invitati anche i soci onorari con voto consultivo.

### CAP. III.

#### Rappresentanza ed Amministrazione.

Art. 12. — Il Collegio è retto da un Consiglio dell'Ordine d'Amministrazione composto di soci effettivi nominato dall'Assemblea generale con scheda unica e formata da:

un presidente,  
un segretario-cassiere,  
tre consiglieri.

Essi durano in carica un anno e alla scadenza sono rieleggibili.

Art. 13. — Sarà ritenuto dimissionario quel membro del Consiglio che senza giustificato motivo manchi per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio.

Art. 14. — Quando il Consiglio sia ridotto a 3 membri il presidente convocherà un'adunanza straordinaria dell'Assemblea per completarlo e i nuovi eletti scadranno con quelli in carica.

Il presidente è il capo del Collegio e del Consiglio, dirige l'Amministrazione, convoca per iscritto e presiede le adunanze, provvede all'osservanza dello Statuto, e all'esecuzione delle deliberazioni sociali, firma tutte le pratiche, la corrispondenza e gli atti del Collegio.

In sua assenza è sostituito dal consigliere anziano.

Art. 15. — Il Consiglio compila il regolamento interno e di applicazione dello Statuto da sottoporre alla Assemblea, delibera sull'ammissione dei nuovi soci, si erge a Consiglio di Disciplina, provvede agli atti d'amministrazione e rappresentanza compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro la prima quindicina di gennaio, veglia e prende iniziativa di tutto quanto concorre a raggiungere lo scopo dell'Associazione, redige l'ordine del giorno per le adunanze dell'Assemblea, e cerca nel limite del possibile un conveniente impiego ai

giovani licenziati o di istradarli opportunamente nell'esercizio della professione.

Art. 16. — Il segretario redige i verbali delle adunanze, tiene la contabilità del Collegio, disimpegna tutti gli uffici di cancelleria, e controfirma col presidente, gli atti sociali ad eccezione della corrispondenza, avendo cura di tutti i servizi dipendenti dal Collegio.

Art. 17. — Il patrimonio sociale è costituito dalle tasse d'entrata, dalle quote sociali, dagli acquisti, dai doni, e dai proventi straordinari eventuali.

Le somme eccedenti ai bisogni ordinari dell'Amministrazione saranno depositate nella locale Cassa di Risparmio.

Art. 18. — Tutte le cariche saranno gratuite.

#### CAP. IV.

##### Adunanze ed Assemblies.

Art. 19. — Il Consiglio si aduna ordinariamente ogni mese e in via straordinaria secondo il bisogno per iniziativa del presidente o per richiesta scritta di due almeno dei suoi componenti.

Anche per tali convocazioni straordinarie dovrà sempre essere indicato l'ordine del giorno a discutere.

Le adunanze del Consiglio saranno valide quando il numero degli intervenuti non sia minore

di 3 e le deliberazioni siano prese a maggioranza assoluta.

Art. 20. Le Assemblies straordinarie possono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione o da un quinto dei soci, e tratteranno: l'ammissione dei soci, le riforme statutarie, la discussione dei regolamenti, questioni professionali e finanziarie e tutto ciò che è compreso nello scopo della Associazione.

Le Assemblies straordinarie richieste dai soci dovranno essere convocate dal Consiglio non dopo 15 giorni dalla data della richiesta.

Art. 21. — Le Assemblies sono valide di prima convocazione se presenti almeno un terzo dei soci. Si passerà di seconda convocazione dopo un'ora da quella fissata per la prima convocazione; e questa sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### CAP. V.

##### Disposizioni varie.

Art. 22. — L'associazione subingredisce collettivamente nei diritti di tutti i soci che per qualsiasi motivo cessassero di far parte al Collegio.

Art. 23. — Si potranno istituire Commissioni per trattare argomenti d'importanza pel Collegio.

*Il presente Statuto fu approvato dall'Assemblea dei soci tenutasi il 6 dicembre 1911.*